

Decreto mille proroghe – d.l. n. 244 del 30/12/2016 (in G.U. 304 del 30/12/2106)

Il decreto si trova attualmente all'esame della commissione 1 del senato (A.S. 2630) e per il giorno 19 gennaio è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione.

ART. 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Comma 1: Riguarda le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni e proroga al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2013 (L. n. 125/2013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), cioè successivamente al 31/10/2013, e ferma restando la vigenza delle graduatorie stesse fino alla completa assunzione dei vincitori. Per quanto riguarda invece gli idonei vale l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35 comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 (**art 35 comma 5-ter.** Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.)

Comma 2: Riguarda l'amministrazione penitenziaria e proroga al 31 dicembre 2017 le graduatorie dei concorsi pubblicate in data non anteriore al 1 gennaio 2012.

Comma 3: modifica l'art. 4 comma 9 terzo periodo del D.L. n. 101/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni). Riguarda le province e stabilisce che possano prorogare fino al 31/12/2017 i contratti di lavoro a tempo determinato e quelli di co.co.co, anche a progetto, per strette necessità connesse ad esigenze di servizio, nel rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della normativa vigente di contenimento della spesa complessiva per il personale.

Comma 4: modifica l'art. 2 comma 15 del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini...) prorogando al 31/12/2017 la sospensione delle modalità di reclutamento di cui all'art. 28 bis del D.lgs. n. 165/2001 (Accesso alla qualifica di dirigente di 1 fascia).

Comma 5: modifica l'art. 1 del D.L. n. 216/2011 (Proroga dei termini da disposizioni legislative) in particolare: comma 2: proroga al 31/12/2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2012, nonché il termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere. Comma 6 quater: proroga al 31/12/2017 la possibilità, per il Dipartimento della funzione pubblica, di utilizzare temporaneamente il contingente di segretari comunali e provinciali in servizio presso il Dipartimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Comma 6: modifica l'art. 1 comma 5 del D.L. n. 150/2013 e proroga al 31/12/2017 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate ai sensi dell'art. 1 comma 91 della legge n. 228/2012 (legge finanziaria 2013). Per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco.

Comma 7: modifica i commi 2 e 4 dell'art. 1 (Proroga di termini in materia di P.A.) del D.L. n. 192/2014. Comma 2: proroga al 31/12/2017 sia il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013-2014 e 2015 (anno ulteriore aggiunto dal presente comma 7), sia la concessione delle autorizzazioni ad assumere. Comma 4: proroga al 31/12/2017 le autorizzazioni per le assunzioni per l'anno 2014 adottate ai sensi del comma 464 della legge n. 147/2013 (finanziaria 2014).

Comma 8: modifica l'art. 2 comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 prorogando al 1 gennaio 2018 il divieto per le P.A. di stipulare contratti di collaborazione organizzati dal committente.

Comma 9: modifica l'art. 15 comma 6 bis del D.L. 19/6/2015 prorogando al 31/12/2017 la possibilità, per le province e le città metropolitane, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato "anche nel caso di mancato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016" (parte aggiunta dal presente comma 9).

Comma 10: modifica il primo e l'ultimo periodo del comma 543 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016): a) proroga al 31/12/2017, con conclusione entro il 31/12/2018, la possibilità per gli enti del SSN, di indire procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico eventualmente necessari sulla base delle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale; b) autorizza gli enti del SSN a stipulare contratti di lavoro flessibile, ai sensi del precedente comma 542, (cioè qualora si evidenzino criticità nell'erogazione di servizi essenziali di assistenza) prorogando il termine fino al 31/10/2017.

Comma 11: interviene sull'art. 1 comma 6 del decreto del Ministro dei beni culturali del 15/6/2016: "Disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari ai sensi dell'art. 1 comma 328 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208" (legge di stabilità per l'anno 2016). In particolare viene prorogato al 28 febbraio 2017 il termine per la conclusione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento del personale.

Comma 12: modifica due commi dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). Comma 816: autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere, anche per l'anno 2017, personale a tempo determinato, per un massimo di 30 unità e per non più di 3 mesi, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato ancora valide. Comma 817: autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere, anche nell'anno 2017, a

tempo indeterminato, un contingente di complessive 11 unità mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi banditi ed espletati dall'ISPRA e ancora in corso di validità.

Comma 13: riguarda le regioni a statuto speciale e modifica il D.L. n. 101 del 31/8/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni). In particolare art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) comma 9 bis: a) sostituisce il quarto periodo del comma; b) al quinto e settimo periodo le parole "per l'anno 2016" diventano "per l'anno 2017".¹

Comma 14: interviene sul D.L. n. 90 del 24/12/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e l'efficienza degli uffici giudiziari) prorogando al 31/12/2017 il termine di cui all'art. 30 comma 1 del decreto (Unità operativa speciale per EXPO 2015).

Comma 15: riguarda il D.L. n.225 del 29/12/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). In particolare interviene sull'art. 2 comma 5 octies prorogando fino al 31/12/2017 il termine di cui all'art. 3 comma 25 legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), cioè il termine per le attività del commissario liquidatore per le residue attività per lo svolgimento dei giochi olimpici di Torino 2006.

Articolo 4 - proroga dei termini in materia di istruzione, università e ricerca.

Comma 3: modifica l'art. 1 comma 10 octies del D.L. 30/12/2015 n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e autorizza le università a prorogare fino al 31/12/2017, con risorse a proprio carico, i contratti a tempo determinato da ricercatore di tipo b, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Comma 4: modifica l'art. 1 comma 107 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) sostituendo le parole "2016/2017" con le

¹ Nuovo testo del comma 9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo [9, comma 28](#), del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'[articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dell'[articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) [comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#). Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 557, 557-quatere e 562](#), primo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'[articolo 259](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'[articolo 259](#), comma 10, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

parole “ 2019/2020”. In tal modo viene differito il termine dal quale l’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

Articolo 9 – proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Comma 6: proroga al 31 dicembre 2018 la possibilità per l’ENAC (in attesa della autorizzazione per l’assunzione di ispettori di volo) di assumere, con contratto annuale a termine rinnovabile per un massimo di tre anni, non più di 20 piloti professionisti.

Articolo 13 – proroga di termini in materia economica e finanziaria

Comma 1: riguarda la riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per incarichi e organi collegiali e modifica l’art. 6 comma 3 del D.L. n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) allungando al 31 dicembre 2017 il limite massimo - stabilito dallo stesso comma 3 - dell’importo per indennità, compensi, gettoni o altre utilità, che le pubbliche amministrazioni possono corrispondere ai loro organi collegiali o ai titolari di incarichi di ogni genere.